

È in Gazzetta Ufficiale il Dpr attuativo del 192/05



GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2009 17:47

Rispetto alla versione approvata dal CdM sono stati rivisti i divieti di trasformazione da centralizzato ad autonomo

È stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 10 giugno 2009, il **Dpr n. 59 del 2 aprile**, recante "**Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia**". Il decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione estiva ed invernale, e alla preparazione dell'acqua calda sanitaria. Le nuove norme si applicano in assenza di differenti disposizioni regionali ed entrano **in vigore a partire dal prossimo 25 giugno**.



I tre decreti attuativi

Il Dpr pubblicato è infatti uno dei tre decreti che il Governo è tenuto ad emanare per l'attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 che recepiscono in Italia la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il Consiglio dei Ministri deve ancora approvare un **Dpr attuativo della lettera c), comma 1 art. 4 del Dlgs 192/2005**, mentre si attende l'emanazione di un **Decreto interministeriale** (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture) attuativo del comma 1, art. 5 e del comma 9, art. 6 del medesimo decreto. Questo DM conterrà, in allegato, le **Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici**.

Novità del provvedimento

Il Dpr è un ulteriore passo in avanti nel completare il Dlgs 192/05, che rimandava a specifici decreti attuativi alcuni aspetti legati alle metodologie di calcolo della prestazioni energetiche degli edifici. Più precisamente le novità introdotte, anticipate su casaclima.com nel mese di marzo, riguardano:

art. 3 - comma 1: adozione norme UNI TS 11300

art. 3 - comma 2: linee guida per la certificazione energetica da emanare art. 4 - comma 3: obbligo di verifica della prestazione energetica estiva (Epe, invol)

art. 4 - comma 4: chiarimenti per porte e vetrine per il rispetto della trasmittanza limite

art. 4 - comma 5: valore limite del rendimento termico utile degli impianti più restrittivo

art. 4 - comma 18: definizione di valori limite di trasmittanza termica periodica Y_{ie}

art. 6 - comma 1-2: chiarimento sui provvedimenti regionali già adottati art. 7 - comma 1: validazione dei software di calcolo con strumento nazionale di riferimento

Modifiche alla versione approvata dal CdM

Come segnala in una nota **Confedilizia** confermando le **nostre anticipazioni**, rispetto alla prima versione approvata con riserva dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo, il testo pubblicato in Gazzetta contiene nuove disposizioni sugli impianti termici centralizzati, che superano la rigidità del divieto di trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti autonomi.

È previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia "preferibile" il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Tuttavia **cause tecniche o di forza maggiore possono giustificare la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, e dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica** attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.

Contabilizzazione del calore

Il dpr pubblicato in Gazzetta stabilisce inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari per permettere, "ove tecnicamente possibile", la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Anche in questo caso, **potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione di tali interventi, ovvero l'adozione di altre "soluzioni impiantistiche equivalenti"**, che andranno evidenziate nella relazione tecnica sopra citata.

Periodicità dei controlli

Infine il provvedimento conferma – segnala ancora Confedilizia – le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata: a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW; b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette "caldaiette" presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera

aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati; c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.

ARTICOLI CORRELATI

- [Certificazione energetica non obbligatoria per la vendita degli immobili](#)
- [Criteri uniformi per la certificazione energetica](#)
- [Certificazione: emendamenti dalle regioni alle linee guida nazionali](#)
- [Certificazione energetica: nuove norme per l'Emilia Romagna](#)
- [Cancellato l'obbligo di allegazione in Liguria](#)

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)